



Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale
U.O.C. Acquisizione Farmaci e Diagnostici

CAPITOLATO NORMATIVO

GARA N. 146/2017 - PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REAGENTI PER LA COAGULAZIONE NECESSARI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA.

(C.U.I. 30 - Gara ANAC n. 6955403).

DURATA DELLA CONVENZIONE: 60 MESI (5 ANNI)

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	3
ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	8
ART. 3 - AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI E PICCOLI STRUMENTI A CORREDO DELLA FORNITURA.....	10
ART. 4 – ESECUZIONE E VARIAZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLA FORNITURA	10
ART. 5 – SCHEDE TECNICHE E SCHEDE DATI DI SICUREZZA.	10
ART. 6 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI	11
ART. 7 – STATO OBIETTIVO DEI PRODOTTI	11
ART. 9 - PERIODO DI PROVA	14
ART. 10 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO A CURA DELLA DITTA	14
ART. 11 - VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI.....	15
ART. 12 - INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEI PRODOTTI	15
ART. 14 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE - DIRITTI SUI DATI PERSONALI.....	16
ART. 15 – SUBAPPALTO.....	17
Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto relativo all'appalto specifico	17
ART. 16 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI.....	17
ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO.....	19
E' vietata la cessione della convenzione nonché dei singoli contratti attuativi e degli Ordinativi.	19
ART. 18 – BREVETTI.....	20
ART. 19 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.....	20
ART. 21 - OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI	21
ART. 22 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.).....	21
ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	21
ART. 24 – MODALITA' ELETTRONICHE DI TRASMISSIONE	22
ART. 25 – ORDINI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	23
ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DELLA CONVENZIONE.....	25
ART. 27 – CAUSE DI RECESSO	26
ART. 28 - PENALITA'	27
ART. 29 - RITIRO PRODOTTI DICHIARATI NON COMMERCIALI.....	28

ART. 30 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DEL CODICE ETICO DI ESTAR	29
ART. 31 - FORO COMPETENTE	29
ART. 32 - NORME DI RINVIO	29

ALLEGATI:

- CAPITOLATO TECNICO
- FABBISOGNI
- Patto di integrità per appalti di servizi e forniture

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

DURATA DELLA CONVENZIONE: 5 ANNI

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO STIMATO DELLA CONVENZIONE:

€ 957.767,37 IVA ESCLUSA (costi di interferenza, non soggetti a ribasso, pari complessivamente ad € 0,00 I.V.A. esclusa).

Il presente Capitolato ha per oggetto la conclusione di una convenzione per la **fornitura quinquennale, in lotti separati, di REAGENTI PER LA COAGULAZIONE occorrenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere-Universitarie della Regione Toscana** la cui realizzazione è regolata da apposita convenzione ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999, tra Appaltatore ed ESTAR quale Centrale di committenza.

La Convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei contratti specifici che verranno stipulati durante il periodo di durata dello stesso, con le modalità di cui all'art. 1. 7 e successivi del presente Capitolato. In particolare oggetto della convenzione sono le regole relative alla procedura di aggiudicazione delle forniture specifiche in ragione delle condizioni stabilite nel presente Capitolato e nella convenzione stessa.

In nessun caso i contratti attuativi potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura sostanzialmente diversa da quelle di cui alla presente convenzione.

La presente procedura è suddivisa in **23 lotti** dettagliatamente riportati in allegato .

Codice CPV: 33141625-7 Materiale diagnostico

Le specifiche di ogni lotto, eventualmente composto di più sub-lotti, sono descritte nell'allegato CAPITOLATO TECNICO.

Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

1.1 - Definizioni

Appaltatore/Fornitore/Affidatario: operatore economico aggiudicatario e firmatario della Convenzione, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e ad eseguire i singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti.

Amministrazioni Contraenti: ciascuno dei soggetti che possono aderire alla Convenzione che predispongono e sottoscrivono Atti di adesione allo stesso nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo i servizi oggetto del Capitolato Tecnico attraverso la successiva emissione di Ordinativi di Fornitura. I Soggetti che possono aderire alla convenzione sono pertanto: gli Enti del Sistema Sanitario Toscano. A questi si possono aggiungere altre Amministrazioni Pubbliche, risultanti dall'Elenco che viene pubblicato annualmente dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196 che insistono sul territorio regionale nonché i soggetti individuati all'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014 che insistono su tutto il territorio nazionale.

ESTAR: Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale che opera quale Centrale di committenza di Regione Toscana

Convenzione: contratto normativo stipulato tra ESTAR ed Appaltatore per la regolamentazione dei rapporti contrattuali stipulati ai sensi degli art. 1.7 e ss. del presente capitolato.

Contratto attuativo: contratto con il quale le Amministrazioni Contraenti esprimono la volontà di acquisire la fornitura oggetto della convenzione. Esso recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella convenzione. Il contratto attuativo potrà assumere la forma dell'Ordinativo di fornitura.

Codice: D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; D.Lgs. 56 del 19.04.2017.

C.I.G. - Codice Identificativo Gara - è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG di ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione); esso è unico per ciascun appalto o lotto, consentendo l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti, con riferimento agli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio, di cui all'art. 213 del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. e successive deliberazioni dell'Autorità; esso svolge anche il compito, nell'ambito della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso.

Responsabile del Procedimento (RUP): soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento di ESTAR per lo svolgimento della gara e della gestione della convenzione. Il RUP, in relazione alle attività suddette, svolge le funzioni attribuite al Responsabile del Procedimento come individuate all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 3/2016.

Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto attuativo di adesione alla convenzione (RES): soggetto individuato dall'Amministrazione contraente che svolge il ruolo di Responsabile del procedimento per l'adesione alla convenzione. Il RES svolge le funzioni attribuite al Responsabile del Procedimento come individuate all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 3/2016, relativamente all'adesione in riferimento alla quale assume tale ruolo.

Direttore dell'Esecuzione (DEC): soggetto individuato dall'Amministrazione contraente che aderisce alla convenzione, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle prestazioni individuate nei relativi Ordinativi di Fornitura che devono essere eseguite secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Svolge i compiti attribuiti dal D.Lgs. n. 50/2016 al Direttore dell'esecuzione relativamente all'adesione in riferimento alla quale assume tale ruolo.

DURC: documento unico di regolarità contributiva – è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Casa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;

DVR: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza - è il documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente.

1.2 - Base d'asta e Quadro economico della Convenzione

Il Quadro Economico è il seguente:

CONVENZIONE		
	I.v.a. 22% esclusa	I.v.a. 22% inclusa
Fornitura quinquennale in base ai fabbisogni rilevati importo a base di gara totale dei lotti	€ 456.079,70	€ 556.417,23
Eventuali integrazioni successive (100% della spesa quinquennale)	€ 456.079,70	€ 556.417,23
Eventuale proroga 6 mesi in base ai fabbisogni rilevati	€ 45.607,97	€ 55.641,72
TOTALE QUADRO ECONOMICO GARA	€ 957.767,37	€ 1.168.476,19

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno delle Aziende di riferimento per la convenzione ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di uso dei servizi da parte delle predette Amministrazioni nell'arco temporale di durata della convenzione. Detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante. Il quadro economico non è superabile e costituisce il limite massimo aggiudicabile mediante contratti attuativi stipulati secondo le procedure degli artt. 1.7 e ss del presente Capitolato ai ed sensi dell'art. 26 della L. 23.12.1999 n. 488.

L'importo a base d'asta di ciascun lotto a livello aggregato è dettagliatamente riportato in allegato "Elenco lotti/sub-lotti con Cig e fabbisogni", corrispondente all'allegato C2 scheda dettaglio economico", nel quale sono riportati gli importi disaggregati a livello di sub-lotti e i relativi fabbisogni. **Gli importi si intendono I.V.A. esclusa oltre ai costi di interferenza, non soggetti a ribasso, pari ad € 0,00.**

L'aggiudicazione e la stipula della Convenzione non sono fonte di alcuna obbligazione per ESTAR, per le Amministrazioni Contraenti nei confronti del Fornitore, costituendo lo stesso convenzione unicamente la regolamentazione per la stipula dei contratti attuativi. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede la stipula di alcun contratto attuativo, in nessuna misura.

In considerazione del fatto che a decorrere dal 01/01/2015, i tre ESTAV sono stati unificati a livello regionale in un unico ente - ESTAR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, (art. 13 della L.R. n. 26 del 27/05/2014) con la conseguente unificazione, a livello regionale, delle funzioni precedentemente espletate dagli ESTAV della Regione Toscana in un unico soggetto con competenze estese sull'intera Regione Toscana, si precisa che questo ESTAR si riserva la facoltà di estendere le condizioni contrattuali della presente gara ad Enti eventualmente previsti in normative o disposizioni della Regione Toscana, che per disposizione di legge e/o a seguito di stipula di apposita convenzione si avvalgano di ESTAR per l'approvvigionamento di forniture e servizi.

Le integrazioni potranno essere effettuate per una percentuale pari al 100% dell'importo a base d'asta a completamento della tipologia di fornitura del lotto di riferimento, su eventuale richiesta motivata da parte delle Aziende.

ESTAR procederà alla verifica della capienza economica dell'importo massimo di integrazione ed ai correlati adempimenti di legge tra i quali richiedere la presentazione della cauzione, nei termini previsti

dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 calcolata sull'importo contrattuale della eventuale estensione e/o integrazione.

L'importo massimo indicato non è in alcun modo vincolante né per l'Estar né per le Amministrazioni Contraenti che, pertanto, non risponderanno nei confronti del fornitore in caso di contratti attuativi che siano complessivamente inferiori a detto importo.

Gli effettivi importi da fornire, pertanto, sono determinati fino alla concorrenza del predetto importo massimo, in base ai contratti attuativi delle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la convenzione.

1.3 - Durata della Convenzione

La Convenzione, relativo a ciascun lotto di gara, che verrà stipulato con gli operatori economici aggiudicatari della presente procedura, avrà una durata di 5 anni più eventuale proroga fino ad un massimo di 6 mesi.

Per "durata" della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende/Enti/Strutture interessate potranno richiedere offerta, sulla base delle prestazioni necessarie, al Fornitore per la stipula del singolo contratto attuativo.

Ai soli fini della durata contrattuale, il contratto avrà validità dalla data indicata nella Determina di aggiudicazione.

1.4 – Stipula della convenzione e relative spese

La stipula della convenzione avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, mediante scrittura privata telematica.

Tutte le spese e tasse inerenti la stipula saranno a carico dell'affidatario e dovranno essere versate in sede di stipulazione.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

1.5 – Destinatari della Convenzione

La Convenzione viene stipulata da ESTAR quale Centrale di committenza di Regione Toscana di cui all'art. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art. 1, comma 455, della L. 27/12/2006, n. 296, nonché dall'art. 101, comma 1 bis della LGRT n. 40/2005 e successive Leggi Regionali n. 26/2014 e n.86/2014.

Per tale ragione i destinatari sono le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Servizio Sanitario della Regione Toscana.

I destinatari sono, **per i contratti attuativi, le Amministrazioni Contraenti che hanno fatto pervenire i propri fabbisogni (presunti), riportati in allegato al presente Capitolato .**

Eventuali **estensioni/integrazioni** dei singoli contratti attuativi sono consentite, durante il periodo di vigenza della Convenzione, da parte di ciascuna Azienda/Ente interessati sempre entro il limite massimo dell'importo previsto dalla convenzione per il lotto/i di riferimento.

1.6 – Cauzione a garanzia della Convenzione

In ragione della stipula della convenzione l'Affidatario di ciascun lotto è chiamato, nella fase di perfezionamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il medesimo, una cauzione definitiva in favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate a aderire alla convenzione, a garanzia della relativa esecuzione per un importo complessivo pari al 10% del quadro economico relativo al lotto di riferimento, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché delle riduzioni di cui all'art.93 comma 7 del medesimo decreto, valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti attuativi. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva.

La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, il cui importo è indicato nella convenzione, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta ESTAR e/o delle Amministrazioni Contraenti. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi (Ordinativi di fornitura).

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

Per l'applicazione delle penali le Amministrazioni Contraenti possono rivalersi direttamente o mediante ESTAR sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera nei confronti di ESTAR a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fornitura.

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte di ESTAR. In caso di risoluzione, la cauzione sarà ripartita in modo proporzionale sulla base dei contratti attuativi stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta di ESTAR

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto all'art.103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante da parte del fornitore dei certificati di verifica di conformità del servizio emessi dalle Amministrazioni Contraenti, in riferimento al periodo di avanzamento della esecuzione. Lo svincolo automatico sarà effettuato periodicamente con cadenza semestrale.

Di ciascun svincolo progressivo ne deve essere data comunicazione, allegando ad essa i certificati di verifica di conformità relativi al periodo di riferimento, ad Estar, ai fini del monitoraggio della cauzione stessa.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di **10 (dieci) giorni** dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal beneficiario

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ESTAR ha facoltà di dichiarare risolto la convenzione, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare risolto il contratto attuativo ai sensi dell'art.12 del presente Capitolato, fermo restando il risarcimento del danno.

In caso di risoluzione della convenzione il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso. In caso di risoluzione del contratto attuativo il fornitore incorre nella escussione parziale della cauzione, nella misura del 2% dell'importo contrattuale, è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni .

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale della convenzione Sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

1.7 Contratti basati sulla Convenzione

I contratti attuativi sono conclusi, a tutti gli effetti tra le Aziende Sanitarie/ESTAR ed il Fornitore, dopo la stipula della convenzione, **mediante l'emissione di ordinativi di fornitura.**

Le procedure che ESTAR e le Aziende Sanitarie dovranno seguire per la conclusione dei contratti attuativi (emissione ordini) sono le seguenti:

- acquisti dei kits diagnostici, reagenti manuali vari ed eventuale materiale accessorio: l'emissione degli ordinativi sarà effettuata direttamente da ESTAR (Magazzino Centralizzato) o dalle Aziende Sanitarie interessate;

In nessun caso potranno essere emessi ordinativi concernenti forniture che comportino modifiche sostanziali all'oggetto della convenzione.

Rimane salvo il diritto di non procedere all'affidamento dei singoli contratti attuativi qualora, in qualunque momento, emergano prezzi sproporzionati rispetto a quelli offerti originariamente o gli stessi presentino scostamenti significativi rispetto ai prezzi di riferimento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 15 luglio 2012, n. 135. In tali casi ESTAR si riserva il diritto di rivolgersi anche a fornitori estranei alla convenzione.

L'Amministrazione contraente non è obbligata a raggiungere l'importo indicato nell'Atto di Adesione e il Fornitore non può vantare alcuna pretesa al riguardo.

L'Ordinativo di Fornitura obbliga il Fornitore ad eseguire le prestazioni ivi contenute nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico secondo i prezzi indicati nel Dettaglio Economico, pena l'applicazione delle penali successivamente indicate. Il Fornitore potrà vantare i propri diritti in relazione alle prestazioni effettuate esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione contraente.

I singoli Ordinativi di Fornitura individuano il termine entro cui devono essere svolte le prestazioni ivi indicate. Fermo restando che gli Ordinativi di Fornitura devono essere emessi entro il periodo di validità dell'Atto di Adesione, le prestazioni ivi indicate dovranno concludersi entro il termine massimo di vigenza della convenzione.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura comprende i reagenti ed i prodotti dettagliatamente specificati nel capitolato tecnico, nonché il materiale accessorio che sia strettamente connesso alla corretta esecuzione dei tests .

Le quantità sono puramente indicative e non tassative per l'Aggiudicatario il quale sarà tenuto a fornire le sole quantità che verranno richieste dai laboratori interessati .

Si informa le Imprese partecipanti che:

- le specifiche tecniche riportate nel Capitolato e negli allegati tecnici sono riferite a prodotti attualmente sul mercato;
- i lotti composti da più sub-lotti sono frazionabili;
- potrebbero attuarsi, durante il corso della fornitura, dei processi di riorganizzazione dei laboratori interessati, che potrebbero incidere sulle previsioni dei fabbisogni con conseguenti possibili variazioni quantitative di prodotti. In tal caso la ditta non potrà procedere ad elevare contestazione;

La ditta deve garantire l'**Aggiornamento tecnologico gratuito** per i prodotti che costituiranno innovazione tecnologica, garantendo la fornitura degli stessi ai prezzi di gara.

Qualora i prodotti forniti siano diventati obsoleti, siano in via di sostituzione sul mercato o l'aggiudicatario ponga in commercio, in corso di vigenza contrattuale, nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto di aggiudicazione, ma con migliori caratteristiche, le Aziende possono richiedere all'aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l'oggetto dell'originaria prestazione, ferma restando l'applicazione dei prezzi già pattuiti.

La Ditta deve a tal fine trasmettere le comunicazioni attinenti all' UOC Farmaci e Diagnostici di ESTAR competente allo svolgimento degli atti relativi alla eventuale sostituzione dei prodotti.

Il fornitore dovrà garantire la piena compatibilità del prodotto in sostituzione con gli altri elementi che costituiscono l'intero lotto.

I prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione durante il trasporto, riportare a caratteri ben leggibili la descrizione del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento. **I reagenti ed i materiali accessori dovranno essere preceduti dalle schede dati di sicurezza (redatte ai sensi dei regolamenti UE, REACH e CLP) quando ne sussista la necessità.**

2.1 Fornitura dei reagenti e del materiale accessorio

La Ditta dovrà fornire i reagenti completi del materiale accessorio per l'esecuzione del numero di esami secondo le specifiche riportate negli Allegati tecnici.

L'offerta dovrà riportare, fatto salvo comunque quanto eventualmente richiesto nel Capitolato tecnico:

- quantità effettivamente necessaria di ciascun prodotto per la effettuazione dei test richiesti. Si ritiene opportuno precisare che ciascuna ditta dovrà tenere conto nella formulazione dell'offerta del rendimento effettivo **(i fabbisogni sono espressi in unità di misura di riferimento)** e non teorico di ciascun kit;
- nome commerciale, confezione e codici;
- schede tecniche con l'indicazione evidente del PRODUTTORE e relative schede di sicurezza, se ricorre il caso;
- tipo di confezione proposta in relazione alla richiesta, n. di tests eseguibili per confezione, stabilità. I lotti e le confezioni offerte devono essere in grado di soddisfare la produttività dei singoli laboratori e dovranno avere scadenze adeguate a minimizzare il cambio del lotto nell'arco di un anno. In caso di scadenze non congrue per la durata, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione di reagenti e accessori;
- modalità di conservazione;
- Dichiarazione ai sensi del DLGS 332/2000 (marcatura CE obbligatoria, pena l'esclusione) per i prodotti relativi ai lotti ove indicato.

2.2 Referente dell'appaltatore

Il Fornitore deve nominare un Responsabile dell'attività e comunicarlo al RUP e al RES delle Amministrazioni Contraenti, prima dell'inizio del servizio/fornitura. Il Responsabile dell'attività costituisce l'interfaccia del fornitore nei confronti di Estar e le Amministrazioni Contraenti.

Il Responsabile dell'attività è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare, per eventuali urgenze, una reperibilità telefonica (24h su 24h – festivi inclusi).

Il Responsabile dell'attività sarà responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali, a cui inviare ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria.

Per quanto sopra assicurerà un contatto continuo con il R.E.S. e con i funzionari dell'Amministrazione Contraente deputati al controllo dell'andamento del servizio/fornitura. Su richiesta specifica del RES/DEC il fornitore avrà l'obbligo di presenziare agli incontri di cooperazione e di coordinamento.

ART. 3 - AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI E PICCOLI STRUMENTI A CORREDO DELLA FORNITURA

3.1 AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI. Qualora, in corso di vigenza contrattuale, la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelle oggetto di gara, ma che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, la stazione appaltante ha facoltà di richiederli, senza oneri aggiuntivi. Qualora in corso di vigenza contrattuale si verificasse la necessità di acquisire nuovi prodotti o accessori non oggetto inizialmente della gara, ma comunque affini, in aggiunta a quelli banditi fin da subito, la ditta dovrà mantenere lo sconto massimo offerto sul listino. L'eventuale sostituzione di prodotto dovrà avvenire alle stesse condizioni economiche.

La Ditta si impegna a garantire l'ottimizzazione e la standardizzazione dei protocolli di lavoro assicurando risultati conformi agli standard internazionali .

La Ditta si impegna inoltre ad integrare eventuali dispositivi/reagenti diversi ma indispensabili per mantenere alto il livello qualitativo delle procedure, senza costi aggiuntivi.

3.2 STRUMENTAZIONE: la strumentazione necessaria al completamento della fornitura eventualmente indicata nel capitolato tecnico o che comunque si rendesse necessaria successivamente all'aggiudicazione (richiesta dalle Aziende Sanitarie a completamento della fornitura) dovrà essere di ridotte dimensioni (strumento da banco). Il suo valore commerciale non dovrà superare il 10% del valore complessivo della fornitura aggiudicata. Dovrà comunque essere garantita l'assistenza tecnica necessaria; ogni altro onere non espressamente citato sarà a carico del fornitore. Tale strumentazione dovrà poi essere ritirata dalla ditta allo scadere della presente fornitura.

ART. 4 – ESECUZIONE E VARIAZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLA FORNITURA

Esecuzione della prestazione.

Il fornitore è tenuto ad eseguire la prestazione contrattuale nei tempi e nei modi previsti dal presente capitolato e dagli allegati tecnici, sulla base dell'emissione da parte dell'ESTAR e delle Aziende dei relativi ordini.

Variazione quali - quantitativa della prestazione .

I quantitativi indicati si riferiscono al fabbisogno presunto indicato e non impegnano in modo assoluto l'ESTAR e le Aziende che avranno la facoltà di ordinare, secondo le necessità, quantitativi maggiori o minori di quelli indicati senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la conformità dei prodotti forniti rispetto all'evoluzione normativa che dovesse verificarsi nel periodo di validità della fornitura stessa.

Qualora i lotti forniti dalla ditta aggiudicataria non risultassero di qualità accettabile e al fine di poter assicurare la qualità ottimale delle risposte di laboratorio, l'ESTAR si riserva di ordinare i reagenti necessari presso altra ditta nell'ambito del 20% della totalità della fornitura.

ART. 5 – SCHEDE TECNICHE E SCHEDE DATI DI SICUREZZA.

Al momento dell'inizio della fornitura la Ditta aggiudicataria dovrà fornire agli Uffici della Logistica di ESTAR, le schede tecniche e di sicurezza dei reagenti/prodotti, adeguate alla normativa vigente, ai fini della corretta codifica nel gestionale dell'Anagrafica Prodotti.

Sia le schede tecniche che le schede di sicurezza dei prodotti devono essere redatte in lingua italiana .

La Ditta aggiudicataria, in qualità di responsabile dell'immissione sul mercato dei suddetti reagenti/prodotti sia essa fabbricante, importatrice o distributrice, deve fornire in sede di offerta (su

supporto cartaceo e magnetico) la scheda informativa in materia di sicurezza; nel caso in cui i prodotti forniti non rientrino nei preparati o sostanze pericolose (ai sensi del D.lgs 52/1997 e s.m.i. Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento CE n. 1272/2008) la Ditta dovrà dichiararlo con apposita nota, indicando la composizione e la concentrazione chimica degli stessi.

La Ditta aggiudicataria si impegna altresì a fornire la scheda informativa in materia di sicurezza alle Aziende in doppia copia, con i criteri sopra stabiliti ogni volta che la scheda sia oggetto di aggiornamento.

In caso di inadempienza sarà applicata la penale prevista all'art. penalità del presente Capitolato.

Le schede tecniche di cui sopra dovranno essere fornite anche al Magazzino di Area Vasta Centro in formato elettronico PDF. Il file di ogni scheda tecnica dovrà essere nominato con il lotto della gara cui il prodotto fa riferimento.

L'ESTAR comunicherà la casella di posta elettronica alla quale dovranno essere inviate le predette schede tecniche. Ogni aggiornamento della scheda tecnica dovrà dare luogo a invio del file aggiornato con le caratteristiche di cui sopra.

ART. 6 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti offerti dovranno rispondere alle Direttive Comunitarie di Prodotto nello specifico applicabili come la Direttiva 2007/47/CE per i dispositivi medici (recepita col D.Lgs 37/2010), la Direttiva 98/97/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (recepita col D.Lgs n. 332/2000), nonché alle eventuali norme di riferimento CEI 66.5 o loro aggiornamenti.

L'imballaggio, l'etichettatura e la scheda dati di sicurezza delle sostanze e delle miscele pericolose devono essere conformi a quanto stabilito **dal REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE e s.m.i e dal REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i.**

L'imballaggio, l'etichettatura e la scheda informativa in materia di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi devono essere conformi a quanto stabilito dalla legge 29 maggio 1974 n° 256 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alla anzidetta legge n. 256, al D.P.R. 20 febbraio 1988 n° 141 al D.M. Sanità del 28 gennaio 1992 (così come rettificato in GU n° 70 del 24 marzo 1992) al D.lgs 3 febbraio 1997 n° 52 ed al D.M. Sanità 28 aprile 1997 ed al Decreto 4 aprile 1997.

Ogni ditta aggiudicataria si impegna altresì a fornire la scheda informativa in materia di sicurezza alle Aziende in doppia copia, in formato cartaceo ed elettronico, con i criteri sopra stabiliti, ogni volta che la scheda sia oggetto di aggiornamento.

ART. 7 – STATO OBIETTIVO DEI PRODOTTI

La ditta si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi nelle condizioni migliori e, comunque, ordinarie di mercificazione, considerate correnti sul mercato del prodotto e segnatamente nelle condizioni migliori di conservazione e di efficienza con garanzia di ogni danno o avaria evidente o occulta che possa prodursi o essere prodotta per effetto, ad esempio, dello stato di immagazzinaggio precedente o durante la consegna, della presa, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell'influenza, sul prodotto, delle condizioni ambientali e meteorologiche o dello stato chimico-fisico delle materie o per

difetto imputabili al personale cui sono affidate le operazioni predette o per difetto di imballaggio, scarso o non adatto.

I prodotti, al momento della consegna, dovranno avere una validità residua non inferiore a 2/3 di quella totale.

La Ditta si impegna al cambio dei reagenti in scadenza, purché restituiti entro 60 giorni dalla data di scadenza stessa. La Ditta dovrà procedere al ritiro (a seguito di comunicazione/ritiro dei prodotti dal mercato) entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ESTAR o delle Aziende.

Gli eventuali oneri sono a carico dell'Impresa Fornitrice, la quale garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- **in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele nonché di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori anche ai fini della prevenzione incendi;**

Tutte le confezioni dei prodotti in gara (dall'involucro esterno consegnato al vettore, fino all'ultima confezione interna realmente indivisibile) dovranno essere provviste di codice a barre univoco, dotato di opportune dimensioni e di nitidezza di stampa tali da consentire una rapida decodifica con comuni lettori ottici. Tutte le etichette dei prodotti offerti dovranno essere in lingua italiana.

L'Impresa garantisce la qualità dei prodotti offerti per tutta la durata della fornitura ai sensi dell'art. 1495 C.C.

ART. 8 - MODALITA' DI CONSEGNA DI REAGENTI, DISPOSITIVI E MATERIALE ACCESSORIO CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

L'ESTAR procederà ad effettuare direttamente gli ordini per conto delle Aziende Sanitarie con **consegna presso i magazzini ESTAR o delle Aziende sanitarie stesse** e successiva liquidazione e pagamento diretto delle fatture emesse.

Nel 1° caso (consegna presso i magazzini ESTAR) la ditta aggiudicataria provvederà alla consegna, a seguito di ordine emesso dal/i Magazzino/i Centralizzato/i ESTAR.

Nel 2° caso le consegne dovranno avvenire direttamente nel luogo indicato nel buono d'ordine.

Nel caso che il prodotto debba essere mantenuto **a temperatura controllata**, la ditta aggiudicataria dovrà garantire che il trasporto venga effettuato secondo le modalità e con i mezzi più opportuni ad assicurare le condizioni di conservazione previste, con l'eventuale utilizzo di mezzi di registrazione atti a documentare il mantenimento di tali condizioni.

La spedizione del materiale (reagenti) richiesto dovrà avvenire entro sette (7) giorni dal ricevimento dell'ordine (o nel minor tempo proposto in offerta) salvo diversa indicazione posta sull'ordine stesso o concordata telefonicamente.

ESTAR e le Aziende si riservano la facoltà di variare i quantitativi dei reattivi o di acquisirne altri non previsti in sede di offerta e comunque finalizzati all'esecuzione di esami appartenenti alla medesima tipologia. Per questi ultimi la ditta si impegna espressamente ad applicare lo sconto indicato sul listino prezzi praticato in offerta e comunque non inferiore alla media degli sconti offerti in gara.

La ditta si impegna a riportare sulle bolle di consegna il numero dei lotti e la data di scadenza anche eventualmente leggibili con lettore di barcode.

Le bolle di consegna o i documenti di trasporto dovranno obbligatoriamente riportare il numero del buono d'ordine, la data di riferimento, il numero del lotto di produzione, la data di scadenza e ove possibile, il costo unitario del prodotto .

Ogni ordine dovrà essere evaso con singolo D.D.T. . Ordini diversi non possono essere in alcun caso cumulati in unico collo.

La ditta deve notificare tempestivamente all'ESTAR ed alle Aziende i casi di impossibilità alla consegna, di variazione di codice o di confezionamento.

Nel caso in cui l'impossibilità di consegna sia tale da creare problemi all'attività routinaria del servizio o si verifichi un ritiro del prodotto dal commercio la ditta si impegna ad assicurare, d'accordo con l'utilizzatore, la fornitura di un prodotto sostitutivo anche di altra ditta, assumendosi eventuali superiori oneri, comprensivo, in caso di necessità, anche della strumentazione .

Le consegne si intendono eseguite quando la fornitura dei beni, senza dar luogo a contestazioni, perviene nei luoghi di volta in volta precisati nell'ordine di fornitura dell' ESTAR o delle Aziende: l'orario di ricezione della merce si intende dalle ore 8:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì.

Per tutte le comunicazioni inerenti la Vigilanza (Avvisi, Recall, Ritiri Ministeriali) il fornitore dovrà utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** il seguente indirizzo di posta certificata: farmacovigilanza-estar@postacert.toscana.it

8.1 Sostituzione di prodotti

In caso di contestazione per non rispondenza del materiale fornito dall'Impresa aggiudicataria, la stessa sarà tenuta al ritiro e alla sostituzione immediata dello stesso. In caso di dissenso fra le parti circa la rispondenza del materiale alle prescrizioni del capitolato, le Aziende avranno il diritto di fare periziare la merce da un istituto di loro fiducia e le spese di tale perizia saranno a carico della parte soccombente.

Quanto sopra varrà anche nel caso di eccezionali fabbisogni di prodotti, non ricompresi nel contratto, che dovessero sopraggiungere nel corso del periodo di fornitura.

L'Aggiudicatario si impegna comunque alla sostituzione di qualsiasi quantitativo di prodotto anche, se possibile e necessario, di parti componenti KIT, o in alternativa ad accreditarne il valore corrispondente, ove richiesto tre mesi prima della data di scadenza.

8.2 Garanzie di fornitura

Il contraente è tenuto alla garanzia per i vizi con le modalità e le forme previsti dal codice civile.

Qualora il contraente non esegua esattamente la prestazione dovuta, o non la esegua nei tempi previsti, è tenuto a garantire, alle condizioni convenute, la fornitura o il servizio, provvedendo a procurarseli altrove a proprie spese, entro il termine fissato dal contratto.

Nel caso di prodotti viziati o di mancanza di qualità promesse, il termine per la denuncia al fornitore è di 30 giorni dalla scoperta.

In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione, rispetto al termine stabilito, la garanzia opererà senza onere di denuncia a carico delle Aziende.

La ditta dovrà comunque garantire la continuità della fornitura aggiudicatasi in termini di produzione e quindi di codice catalogo, per tutto il periodo di vigenza contrattuale. In caso di accertata impossibilità (per cessata produzione), la Ditta si farà carico a proprie spese di fornire prodotti analoghi previo parere tecnico positivo degli utilizzatori.

E' fatta salva la facoltà per ESTAR di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti o delle eventuali maggiori spese sostenute, ai sensi della normativa vigente.

ART. 9 - PERIODO DI PROVA

L'ESTAR e le Aziende si riservano un congruo periodo di prova, non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di inizio fornitura, per verificare la rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche dichiarate.

In tale periodo i Responsabili dei Laboratori interessati verificheranno altresì la rispondenza operativa, rilasciando apposita dichiarazione. In caso di contestazione, le verifiche dovranno essere effettuate in contraddittorio con la ditta.

Nel caso in cui la quantità di reagenti e materiale accessorio offerti non risultassero sufficienti l'ESTAR e le Aziende richiederanno di integrare, senza costi aggiuntivi, le quantità insufficienti.

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 1446 cc qualora la fornitura dei prodotti offerti non corrisponda pienamente alle caratteristiche dichiarate, dopo un contraddittorio con la ditta aggiudicataria, ESTAR potrà procedere al recesso totale o parziale dal contratto con l'obbligo della ditta a garantire, accollandosi il maggiore onere, la continuità del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario e comunque non oltre sei mesi dalla formale contestazione.

ART. 10 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO A CURA DELLA DITTA

La ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della stessa.

In ogni caso è dovuta da parte del fornitore la garanzia per i vizi con le modalità e le forme previste dal Codice Civile.

Solo il personale autorizzato da ESTAR e dalle Aziende, e individuato nell'ordine di fornitura, è autorizzato al ricevimento della merce ed alla firma delle bolle di accompagnamento per ricevuta. Qualora il personale di cui al precedente comma reputi la merce inaccettabile secondo i requisiti richiesti nel presente capitolato, la rifiuterà alla consegna e l'Impresa sarà tenuta a ritirarla immediatamente e a sostituirla con altra accettabile entro 48 ore dal momento della contestazione. In tal caso, ESTAR e le Aziende non sono tenuti a rispondere di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza.

Qualora il contraente non esegua esattamente la prestazione dovuta, o non la esegua nei tempi previsti, è tenuta a garantire, alle medesime condizioni convenute, la fornitura, provvedendo a procurarseli altrove a proprie spese, entro il termine fissato dal contratto.

Nel caso che la ditta non provveda nei termini indicati ESTAR e le Aziende disporranno, senza altro avviso, per l'acquisto del prodotto sul mercato, fatta salva la refusione degli eventuali maggiori oneri o danni anche in riferimento a possibili differenze di prezzo derivanti dalla libera contrattazione.

La non conformità dei prodotti forniti, per qualità e stato obiettivo alle condizioni di capitolato, può essere contestata anche in tempi successivi alla consegna, fino al momento dell'impiego del prodotto: infatti, nel caso non fosse possibile periziare la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo della consegna, cioè all'apertura degli imballaggi e delle confezioni. Nel caso di prodotti viziati o di mancanza di qualità promesse, il termine per la denuncia e la contestazione al fornitore è di 30 giorni dall'avvenuta scoperta .

L'accettazione della merce non solleva i fornitori dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce non rilevati all'atto della consegna.

L'aver obbligato il Magazzino ESTAR/Azienda a respingere, anche parzialmente, una fornitura può costituire inadempienza contrattuale.

La ditta è tenuta a consegnare i quantitativi stabiliti nell'ordine: qualora questi non corrispondano, ESTAR e le Aziende provvederanno al pagamento esclusivamente del corrispettivo della merce consegnata.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

ART. 11 - VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

ESTAR, per tutta la durata della convenzione, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula della convenzione, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. ESTAR potrà procedere ai controlli con cadenza almeno semestrale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dai fornitori parti della convenzione.

Resta comunque fermo che la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula della convenzione, ciò al fine di consentire di non richiedere in sede di ordinativo o appalto specifico (e, segnatamente, nella Documentazione amministrativa) detta documentazione, in quanto già resa disponibile.

In particolare, la ditta ha l'obbligo di:

- A) comunicare immediatamente ad ESTAR ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta;
- B) trasmettere ad ESTAR Dichiarazione Sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del DLgs. N. 50/2016, e ss.mm.ii, con cadenza semestrale a partire dalla data di stipula della convenzione e per tutta la sua durata (comprese eventuali proroghe).

ART. 12 - INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEI PRODOTTI

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare ad ESTAR ed alle Aziende la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini.

In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto ad ESTAR/Aziende la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto, o prevedibile;
- la causa di indisponibilità.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, verranno applicate le sanzioni previste nel presente Capitolato.

La ditta si impegna, altresì, a fornire prodotti analoghi reperiti da altro produttore – purché giudicato idoneo dagli utilizzatori. In alternativa, il materiale stesso potrà essere reperito dall'Amministrazione Pubblica, con addebito all'aggiudicatario dell'eventuale maggior prezzo pagato.

ART. 13 – PREZZI

Il prezzo relativo alla fornitura di reagenti, di dispositivi e materiale accessorio, fissato al momento dell'aggiudicazione, resterà fisso ed invariato per tutta la durata della fornitura.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii, decorsi i primi 12 mesi dall'avvio del contratto si potrà dar luogo ad adeguamento dei prezzi previa istruttoria condotta dal RUP. La richiesta di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l'adeguamento o meno.

In mancanza di costi standardizzati si potrà tenere conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Nell'ipotesi che l'istanza di adeguamento sia inoltrata da ESTAR e supportata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali, qualora l'Appaltatore non accettasse di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, si potrà procedere alla **risoluzione unilaterale della convenzione ai sensi dell'art. 1467 del c.c.**, con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.

Nel caso che, in corso di vigenza contrattuale, si verificasse la necessità di acquisire nuovi dispositivi o reattivi oggetto di gara, ma comunque affini, in aggiunta a quelli oggetto di gara, la ditta dovrà mantenere lo sconto massimo offerto sul listino dei prodotti offerti in gara. L'eventuale sostituzione di prodotto dovrà avvenire alle stesse condizioni economiche.

Qualora nel periodo di durata contrattuale fosse attivata una convenzione Consip per reagenti sovrapponibili a quelli oggetto di gara, il prezzo dovrà essere adeguato a quello praticato, se economicamente più vantaggioso. In caso diverso si procederà alla risoluzione del contratto.

Nel caso di discordanza tra prezzi presenti in gare in corso di validità aggiudicate da ESTAR, verrà applicato il prezzo più basso.

ART. 14 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE - DIRITTI SUI DATI PERSONALI

Tutti i nuovi prodotti sorgenti e la relativa documentazione realizzati in esecuzione del presente appalto, ad eccezione di quelli acquisiti in licenza d'uso (se esistenti), sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione che si riserva la possibilità di esercitare tutti i diritti connessi alla proprietà degli stessi compreso il riuso a favore di altre Pubbliche Amministrazioni.

In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'aggiudicatario l'Amministrazione si riserva il diritto di utilizzare quanto reso disponibile a quel momento dall'aggiudicatario.

E' vietata all'aggiudicatario la riproduzione o la diffusione anche parziale, sotto qualsiasi forma, delle informazioni e/o dei dati senza che vi sia stata espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione. Inoltre è vietata all'aggiudicatario, salvo autorizzazione dell'amministrazione, la diffusione e la divulgazione della documentazione, inerente l'appalto e di cui è previsto che l'Amministrazione diventi proprietaria.

Il Fornitore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che l'Amministrazione è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Il Fornitore è, in particolare, tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare Estar di fronte ad azioni o pretese al riguardo. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni Estar ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Quanto sviluppato e prodotto nell'ambito del presente appalto potrà essere oggetto di riuso. Tale potrà essere esercitato dall'Amministrazione a favore di altre Pubbliche Amministrazioni.

Nel caso in cui sia necessario procedere all'acquisizione o utilizzo/trattamento di dati personali o sensibili da parte della impresa, questa si impegna al puntuale e periodico invio dei dati oggetto del presente appalto su richiesta dell'Amministrazione ed in ogni caso al termine del contratto stesso. Tali dati dovranno essere riconsegnati all'Amministrazione in un formato compatibile con il riutilizzo sui sistemi operativi e/o applicativi in uso presso lo stesso. L'impresa aggiudicataria, per il periodo e nella misura strettamente necessaria potrà essere individuata quale Responsabile esterno del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196 del 2003 (codice della privacy).

ART. 15 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto relativo all'appalto specifico .

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda o ESTAR delle prestazioni subappaltate.

Si precisa, peraltro, che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D. Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii, alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l'Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario dell'appalto specifico, ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii di trasmettere all'Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

Si applicano le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 16 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Fermo restando quanto precisato all'art. 1, il contratto verrà eseguito sotto la cura del Responsabile del procedimento aziendale per la esecuzione e del Direttore della Esecuzione, laddove nominato.

L'avvio della esecuzione, autorizzata dal Responsabile del procedimento aziendale per la esecuzione potrà essere formalizzata in apposito verbale.

ESTAR o l'Azienda definirà tempi e modi per la effettuazione delle verifiche di conformità, e secondo il proprio ordinamento.

Al fine dello svincolo finale della cauzione definitiva l'azienda dovrà trasmettere ad ESTAR il certificato di

verifica di conformità finale.

16.1- Verifica di conformità o di regolare esecuzione

Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Ai fini della liquidazione di singole fatture le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari.

Il DEC certifica la chiusura delle prestazioni ed avvia il procedimento di verifica di conformità che si conclude entro 60 giorni massimo dalla chiusura delle prestazioni. Le verifiche sono svolte in contraddittorio con l'impresa o, preferibilmente, in modalità telematica che comunque consenta eventuale diritto di replica al fornitore.

Della verifica è redatto apposito verbale conclusivo.

Considerata la natura dei beni e servizi oggetto del contratto le verifiche di conformità saranno oggetto di Verifiche in corso di Esecuzione ai sensi dell'art. 317 del DPR 207/2010. Il DEC effettua i controlli e trasmettere i relativi verbali al RES entro quindici giorni successivi riferendo anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali. I controlli assicurano il contraddittorio con l'impresa anche mediante l'utilizzo di modalità telematica che comunque consenta eventuale diritto di replica al fornitore.

Il DEC predispone il certificato di conformità che viene controfirmato dal RES. A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato di pagamento.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

16.2 - Verifiche di Conformità Aziendali ed ESTAR

Fermo restando l'obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo alle singole Aziende Sanitarie in relazione alla rispettiva fornitura acquisto, ESTAR, come centrale di committenza, può svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle stazioni appaltanti. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell'esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, ESTAR può disporre la risoluzione del contratto stipulato con l'affidatario e procedere all'aggiudicazione dell'appalto al soggetto che segue in graduatoria, fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecniche e di idoneità del contraente.

16.3 – Sospensione Contrattuale

Il DEC può ordinare la sospensione temporanea del contratto indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Della sospensione è redatto apposito verbale che sarà controfirmato e controllato dal RES.

Il RES ordina la sospensione del contratto per motivi di pubblico interesse.

Alla cessazione delle cause di sospensione il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone

verbale, in contraddittorio con il fornitore. Il verbale di ripresa deve essere controfirmato dal RES.

16.4 - Divieto di modifiche introdotte dal Fornitore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RES.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

16.5 - Modifiche e Variazioni contrattuali introdotte dall'amministrazione

Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni ESTAR o l'Azienda potrà richiedere all'esecutore le modifiche e variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del DLGS. 50/2016 ,e ss.mm.ii.

Con la sottoscrizione del contratto l'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da **ESTAR o dall'Azienda** purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

16.6 - Variazioni delle prestazioni proposte dal fornitore

Qualunque variazione contrattuale eventualmente proposta (qualitativa o quantitativa) dal fornitore deve essere espressamente autorizzate dal RUP. A tal fine, il RES o il DEC ne curano l'istruttoria e ne sottopongono l'esito al RUP.

16.7 – RUP di gara, RES e DEC

ESTAR individua e nomina il Responsabile per la fase di gara che cura lo svolgimento del procedimento di individuazione del contraente fino alla stipula del contratto di Convenzione.

Il Responsabile della esecuzione, individuato ai sensi del DPGRT 21.01.2014, n. 3/R, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto attuativo.

In particolare, vigila sulla corretta esecuzione, predispone gli ordini e liquida le fatture, relaziona sullo svolgimento dei servizi/forniture, se del caso contesta alla ditta i disservizi/forniture, applica le penali e propone la risoluzione all'ESTAR nella figura del responsabile del procedimento.

Lo stesso autorizza l'avvio della esecuzione, cura le eventuali sospensioni, le variazioni contrattuali, le comunicazioni all'Osservatorio per i contratti pubblici nei termini e modi indicati nella normativa vigente.

Il Responsabile della Esecuzione, inoltre, autorizza l'esecuzione anticipata del contratto.

Verrà nominato, nei casi previsti nel DPGRT n. 3R/2014, un direttore della Esecuzione cui viene affidata la responsabilità della gestione del contratto.

I nominativi del Responsabile della Esecuzione e del DEC saranno indicati nel contratto. Per la individuazione dei soggetti da nominare saranno applicate le regole di cui agli artt. 5 e 6 del citato DPRGT 3/R/2014.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione della convenzione nonché dei singoli contratti attuativi e degli Ordinativi.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'ESTAR o alle Aziende, per gli Ordinativi, il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora l'Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti

condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell'atto di cessione o fusione.

Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 108 comma 1 lettera d del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all' art. 48 del medesimo decreto.

ART. 18 – BREVETTI

La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di materiale o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'ESTAR un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'aggiudicatario si obbliga ad assumersi, a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni a terzi, le spese giudiziarie e legali.

L'ESTAR si impegna ad informare prontamente l'aggiudicatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

ART. 19 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

La ditta aggiudicataria è obbligata a comunicare a Estar e/o alle Aziende le schede di sicurezza a 16 punti in lingua italiana di tutti i prodotti pericolosi utilizzati correntemente, curandone altresì l'aggiornamento ai sensi del D.Lgs n. 285/94.

La ditta aggiudicataria deve dimostrare il rispetto delle seguenti clausole ambientali:

- a) i prodotti utilizzati determinano basso impatto ambientale;
- b) il servizio viene svolto con il minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
- c) il servizio viene svolto con minore produzione di rifiuti;
- d) nello svolgimento del servizio vengono utilizzati materiali originati da recupero;
- e) il servizio viene svolto con l'utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
- f) che i prodotti utilizzati sono ecocompatibili e di facile smaltimento.
- g) nel caso in cui l'apparecchiatura preveda l'utilizzo di reagenti sotto forma di sostanze o miscele pericolose classificati con le seguenti frasi di rischio:

- **H350, Carc. 1A, 1B – Può provocare il cancro**
- **H350i, Carc. 1A, 1B – Può provocare il cancro per inalazione**
- **H351, Carc. 2 – Sospettato di provocare il cancro**
- **H340, Muta. 1A, 1B – Può provocare alterazioni genetiche**
- **H341, Muta. 2 – Sospettato di provocare alterazioni genetiche**
- **H360F, Repr. 1A, 1B – Può nuocere alla fertilità**
- **H360D, Repr. 1A, 1B – Può nuocere al feto**
- **H361f, Repr. 2 – Sospettato di nuocere alla fertilità**
- **H361d, Repr. 2 – Sospettato di nuocere al feto**

Se ricorre il caso, devono essere presentate nell'offerta tutte le informazioni e le schede dati di sicurezza a 16 punti degli agenti che verranno utilizzati. Il DVR per le schede dati di sicurezza a 16 punti è reperibile sul sito di ESTAR.

ART. 20 – NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA

Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi all'appalto, le ditte sono tenute a prendere visione dei documenti relativi alle "informazioni sui rischi presenti nelle Aziende Sanitarie per gli addetti delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi", ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii pubblicati sul sito www.estar.toscana.it seguendo il percorso: Documenti – Sicurezza e igiene del lavoro – Documenti valutazione rischi.

ART. 21 - OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Impresa aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

La ditta aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta dell'ESTAR o delle Aziende la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Le Aziende si riservano la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza.

Nel caso di subappalto, l'Impresa aggiudicataria risponderà ugualmente di tali obblighi.

ART. 22 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Nel caso in cui la valutazione del rischio della ditta aggiudicataria preveda l'utilizzo di D.P.I. per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs.n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa ad ESTAR compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

23.1 – Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica di cui al presente disciplinare, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

23.2 – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

23.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

23.4 – Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

23.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è ESTAR

Responsabile interno del trattamento dei dati è il dirigente responsabile del Contratto.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti di Estar- .

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e di ESTAR –assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

ART. 24 – MODALITA' ELETTRONICHE DI TRASMISSIONE

In attuazione della legge nr. 1 del 2004 sulla promozione dell'amministrazione elettronica e della Società dell'Informazione e della Conoscenza, la Regione Toscana ha definito e attivato una infrastruttura di tecnologie e servizi per la cooperazione applicativa denominata 'CART'.

Tale infrastruttura rende possibile e perseguibile lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici valorizzando e condividendo il patrimonio informativo in una logica di servizio per i cittadini, le imprese e la stessa pubblica amministrazione.

CART definisce quindi un modello di cooperazione e interscambio in sicurezza dei dati, determina un'architettura e degli standard tecnologici ed infine detta delle regole al fine di consentire a diverse applicazioni informatiche di diversi sistemi informativi allocati in enti diversi di interoperare e cooperare garantendo continuità e automatismi a supporto dei processi.

Le specifiche dei servizi erogati tramite CART sono definite attraverso rfc e.Toscana.

In questo ambito la Regione Toscana sostiene vari progetti di integrazione e cooperazione applicativa riferiti alla sanità, al lavoro, al turismo, a servizi al cittadino ecc.

Gli ESTAR aderiscono al progetto Sirius-Dafne dedicato alla dematerializzazione del ciclo ordine, bolla, fattura.

Si richiede quindi alle aziende partecipanti alla gara di adeguarsi possibilmente alle specifiche del progetto ed in particolare la gestione in ricezione degli ordini in formato telematico come descritto nel RFC 57 e l'invio della bolla e della fattura come descritto rispettivamente nel RFC 116 e RFC 76.

I suddetti RFC sono consultabili sul sito: <http://web.rete.toscana.it/eCompliance/>

Le ditte aggiudicatrici dovranno, ove possibile, entro sei mesi dall'aggiudicazione impiantare un sistema per inviare in modo elettronico ordini, DDT, Fatture secondo le indicazioni sopra descritte.

ART. 25 – ORDINI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- Gli ordini saranno trasmessi via pec.
- Il tempo utile per la consegna dei materiali è di 7 (sette) giorni continuativi, decorrenti dalla data dell'ordine.
- La ditta aggiudicataria si impegna ad accettare la trasmissione degli ordini in modalità telematica, nonché ad accettare ad acquisire o rendere disponibili flussi di dati in modalità digitale, con caratteristiche e formati conformi alle specifiche della Regione Toscana riguardanti la dematerializzazione dei documenti. Le suddette specifiche sono reperibili sul sito internet della Regione Toscana (www.rete.toscana.it/eCompliance/portale/cercaRFC) e sono dettagliate in appositi Request for Comment (RFC) di seguito indicati:
 - Ordine e Fornitore: RFC 57;
 - DDT (Flusso consegnato): RFC 116;
 - Fattura: RFC 76 .
- Il fornitore si impegna altresì a provvedere gratuitamente per tutta la durata del contratto a:
 - fornire in formato digitale, su specifiche definite da Estar, tutti i dati necessari per inizializzare/mantenere il catalogo prodotti dell'Anagrafica Estar, per tutti i prodotti oggetti di fornitura;
 - adeguare i flussi-dati di cui sopra nel caso di eventuali modifiche apportate da parte della Regione Toscana;
 - aggiungere nuovi flussi a seguito di ampliamenti funzionali previsti dalla Regione Toscana (ad es. allineamento automatico anagrafiche, sistemi di codifica, gestione non conformità delle consegne e dei resi ecc.) .
- La fatturazione sarà effettuata a carico di Estar e delle Aziende ordinanti. Le fatture dovranno riportare nel testo, il numero dell'ordine ricevuto, il riferimento al documento di accompagnamento della merce. La non accettazione di questa clausola non costituisce motivo di esclusione.
- Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione.
- In base a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 03/04/2013 - che ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori a decorrere dal 31/03/2015 – nella fattura elettronica dovrà essere inserito il n. dell'ordine ed il n. della bolla/certificato di pagamento, a pena di restituzione del documento mancante dei suddetti dati.

La legge n° 125 del 06/08/2015 prevede che le Aziende fornitrici di dispositivi medici/diagnostici in vitro alle strutture del S.S.N., debbano indicare, nelle fatture elettroniche, le informazioni identificative dei dispositivi medici di cui al Decreto del Ministro della Salute del 21/12/2009.

Alla luce di quanto sopra il formato della fattura elettronica, di cui al DM 55/13 sopra citato, dovrà prevedere una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto rappresentato con il blocco "Codice Articolo" così articolato:

Codice Tipo: indica la tipologia di codice articolo

DMX, con X= 1- per dispositivo medico o dispositivo diagnostico in vitro

2- per sistema o kit assemblato

Codice Valore: numero di registrazione attribuito al Dispositivo Medico nella banca dati e RDM ai sensi del D. ministro salute 21/12/2009 (GU 17 del 22/01/10).

Il pagamento delle fatture avverrà secondo quanto disposto dal D. Lgs n 231/2002 e smi entro il termine di **60 giorni** decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture o, se successivo dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal relativo avvio per le attrezzature.

La contabilità relativa alla esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall'Azienda secondo il proprio ordinamento ai sensi dell'art. 307 del D.P.R. n. 207/2010.

L'azienda/ESTAR provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30 del DLgs 50/2016.

Resta fermo quanto previsto all'art. 30 del DLgs. 50/2016 in caso di DURC negativo.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, ESTAR e le Aziende provvederanno a richiedere per iscritto alla Ditta la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

La ditta aggiudicataria dovrà, su richiesta di ESTAR e delle Aziende, far pervenire, a corredo fattura, la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti ai sensi delle normative vigenti.

Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni contratte a favore di ESTAR e delle Aziende all'appalto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione delle forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato.

Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

I bonifici, le fatture e le relative bolle di consegna riporteranno, tra gli altri elementi, il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) relativo alla gara/fornitura in oggetto.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alle Aziende entro sette giorni dalla attivazione del primo appalto specifico o ordinativo.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli

adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l'azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminosi e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs n.231/2007, ESTAR/Azienda sanitaria, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10,41,66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DELLA CONVENZIONE

L'ESTAR si riserva di risolvere la convenzione, nonché i singoli contratti attuativi, con effetti nei confronti del singolo Fornitore contestato, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:

- per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ESTAR;
- per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ESTAR in caso di o proroga del contratto;
- qualora, per due eventi consecutivi, vengano contestate all'aggiudicatario gravi inadempimenti che richiedano l'applicazione di penalità.

Si applica l'art. 108 del codice degli appalti (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).

In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento aziendale, in coordinamento con il Direttore della Esecuzione (laddove nominato), provvede ad istruire nei motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Tale proposta sarà inviata ad ESTAR che potrà procedere alla risoluzione, anche parziale, del contratto in essere.

Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, la Convenzione, nonché i singoli contratti attuativi, cesseranno la loro efficacia, ai sensi dell' art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora il fornitore non proceda all'aggiornamento della documentazione relativa al permanere dei requisiti generali e speciali;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- il fornitore ceda il contratto;
- il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'ESTAR.

L'ESTAR, o le singole Aziende nei limiti delle autorizzazioni di cui alla Convenzione, hanno altresì la

facoltà di risolvere il singolo contratto specifico ai sensi dell' art. 1454 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- il fornitore non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
- il fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto specifico;
- il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati;
- il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'ESTAR e/o Aziende;
- il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso l'Azienda ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore aggiudicatario);
- si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro.
- si verifichi la fattispecie di cui all'art. 6, comma 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte consecutive).
- si verifichi quanto previsto all'art. 298, comma 2, del DPR 207/2011;

In caso di risoluzione del contratto, anche su segnalazione di una singola Azienda, per una delle sopra indicate cause l'ESTAR si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ESTAR potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.

ART. 27 – CAUSE DI RECESSO

L'ESTAR e le Aziende potranno recedere dalla Convenzione nonché dai singoli Ordinativi e Contratti attuativi qualora nei servizi Aziendali intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato. Il recesso potrà riguardare anche una parte della convenzione o di singoli contratti.

In particolare, potranno essere causa di recesso totale o parziale le trasformazioni collegate all'applicazione di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 1235/2012.

ESTAR si riserva di recedere dal contratto nelle ipotesi previste per il mancato periodo di prova.

L'ESTAR/Aziende può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al fornitore del servizio, per motivi di interesse pubblico e per motivi attinenti a riorganizzazioni aziendali che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento della prestazioni già rese, nessun

indennizzo è dovuto al fornitore.

ART. 28 - PENALITA'

L'impresa è soggetta al pagamento di penali nei casi di seguito indicati precisando che il relativo importo complessivo non potrà superare il 10% dell'importo totale del contratto:

- a) Ritardo nell'esecuzione della prestazione: le penali dovute per il ritardato adempimento della prestazione sono calcolate in misura giornaliera in una percentuale ricompresa tra lo 0,3 e 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, calcolato per tipologia di beni, oltre i maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione per rifornirsi presso la ditta seconda aggiudicataria nei casi di urgenza. L'Azienda contesta formalmente mediante lettera raccomandata A/R (o PEC) le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nella convenzione o nel contratto attuativo, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Delle penali applicate sarà data comunicazione al fornitore a mezzo raccomandata A/R o PEC.
- b) Mancata consegna del materiale richiesto: decorsi inutilmente 30 giorni dal termine finale pattuito per la consegna dell'ordine, si applicherà una penale aggiuntiva, rispetto a quella determinata per il ritardo di cui alla lettera a), pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) nell'ambito del 10% dell'importo contrattuale, oltre i maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione per rifornirsi presso la ditta seconda aggiudicataria.
- c) Prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse, cambio del codice REF: si applicheranno le penali previste per la ritardata o per la mancata consegna dei prodotti aggiudicati, da computarsi dalla data del verbale di contestazione redatto dall'Amministrazione con contestuale restituzione del materiale suddetto.
- d) Nel caso di vizi occulti o non facilmente riconoscibili, l'ESTAR e/o le Aziende provvederanno a contestare la qualità e le caratteristiche dei prodotti finiti anche in deroga dei termini di cui all'art. 1495 del cod. civ. e più esattamente al momento del loro utilizzo o comunque dal momento della conoscenza del vizio, salvo il rispetto del termine di decadenza. Si applicherà una penale per un limite massimo pari al 20% dell'importo dell'ordine.
- e) In caso di mancata tempestiva comunicazione relativa all'indisponibilità temporanea dei prodotti sarà applicata una sanzione pari all'1 % mille del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
- f) In caso di mancata presentazione della scheda dati di sicurezza del prodotto sarà applicata una sanzione pari all'1 % mille del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
- g) Mancato rispetto della procedura relativa al ritiro dei prodotti in scadenza e dei prodotti oggetto di revoca ministeriale/ritiro, di cui all'art. 22 del presente capitolato: sarà applicata una sanzione pari al 15% del valore del quantitativo non ritirato oltre al pagamento dei costi di smaltimento.
- h) Mancato supporto tecnico/scientifico nelle procedure di certificazione esterna/accreditamento al quale saranno chiamati gli operatori delle Aziende – Sanzione massima pari a € 10.000,00;

L'ESTAR e le Aziende hanno facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la presentazione dell'offerta e con l'accettazione delle clausole del presente capitolato.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell'inadempienza trasmessa tramite raccomandata a/r, anticipata via fax, o tramite PEC.

La ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della contestazione; l'ESTAR e/o le Aziende, valutate le osservazioni formulate dalla ditta aggiudicataria, decideranno in merito all'applicazione delle penali.

Le contestazioni formalizzate dalle Aziende, da comunicarsi ad ESTAR, inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

L'applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale ovvero in via diretta mediante compensazione con eventuali crediti dell'aggiudicatario. E' in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ai fini dell'ammissione a successive gare per l'affidamento di forniture analoghe, saranno considerate "gravi inadempienze" nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la reiterata e grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, la mancata consegna ingiustificata della merce richiesta, il ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti contestati.

Saranno pertanto considerate gravi inadempienze, ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alla gara, le violazioni accertate e sanzionate relative:

- al ritardo nelle consegne, di cui alla lettera a), per sei volte consecutive,
- alla mancata consegna ingiustificata della merce, di cui alla lettera b), per tre volte consecutive,
- alla violazione di cui alla lettera c) per prodotti viziati o mancanza delle qualità promesse, per tre volte consecutive.

Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel capitolato tecnico; qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, l'Azienda, su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 2 dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 29 - RITIRO PRODOTTI DICHIARATI NON COMMERCIALIBILI

Nella fattispecie "prodotti non commerciabili" sono contemplati:

- prodotti oggetto di ritiro disposto dalla Ditta o dalle autorità competenti;
- prodotti in scadenza entro i termini previsti dal presente capitolato di gara;
- prodotti non conformi, di cui alle lettere b) e c) dell'art. "Clausole penali" del presente capitolato, contestati da ESTAR/Aziende al momento della ricezione o al momento dell'accertamento di vizio occulto.

L'elenco dei prodotti non commerciabili conservati presso il magazzino ESTAR viene comunicato alla Ditta unitamente agli estremi del DDT di consegna.

La ditta dovrà provvedere al ritiro dei prodotti entro 15 giorni dalla comunicazione ovvero delegare ESTAR allo smaltimento per proprio conto.

Lo smaltimento per conto della ditta comporta l'addebito dei costi diretti di smaltimento sostenuti da ESTAR, aggravati di una percentuale pari al 10% del costo dello smaltimento a copertura delle spese generali aziendali.

I costi di smaltimento sono calcolati in base al peso per codice CER dei prodotti smaltiti.

Nel caso in cui la Ditta abbia dichiarato di provvedere in autonomia al ritiro dei prodotti, decorsi inutilmente 15 giorni dalla dichiarazione di responsabilità, ESTAR provvederà allo smaltimento con addebito dei costi come sopra indicati aggravati di una penalità pari al 15% del valore della merce non ritirata come indicato all'art. penalità.

La stessa procedura verrà adottata nel caso in cui la Ditta, decorsi 30 giorni dalla comunicazione, non dia alcuna indicazione sulle modalità di ritiro/smaltimento.

La fattura sarà accompagnata dal certificato di avvenuto smaltimento.

In ogni caso la Ditta si impegna a riaccreditare il valore complessivo della merce ritirata/smaltita, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

ART. 30 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DEL CODICE ETICO DI ESTAR

Il Fornitore, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento e dal Codice Etico, dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti aderenti, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

I Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti aderenti, verranno messi a disposizione del Fornitore in occasione dei rispettivi contratti attuativi.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore, e ad inviare alle Amministrazioni Contraenti aderenti comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 31 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l'Ente appaltante e/o le Aziende e l'Impresa aggiudicataria, relativamente all'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente il Foro di Firenze.

ART. 32 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel disciplinare, le parti fanno riferimento alle norme del D.Lgs n. 50/2016, e ss.mm.ii, in quanto compatibili, alle norme del C.C. e alla normativa vigente in materia.

Il Responsabile del Procedimento
Annalisa Casamonti

ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

- CAPITOLATO TECNICO
- FABBISOGNI
- Patto di integrità per appalti di servizi e forniture